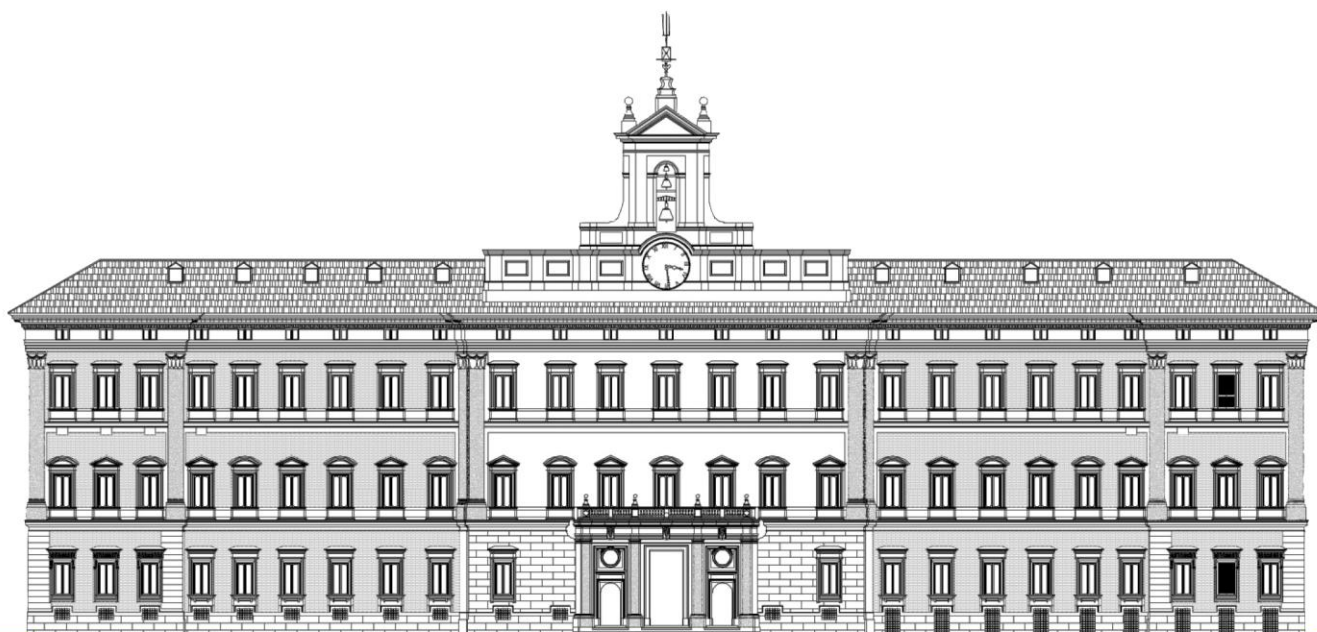




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2961

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il
recupero dei detenuti tossicodipendenti o
alcoldipendenti

(Approvato dal Senato - A.S. 1635)

N. 497 – 14 luglio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2961

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il
recupero dei detenuti tossicodipendenti o
alcoldipendenti

(Approvato dal Senato – A.S. 1635)

N. 497 – 14 luglio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
INTRODUZIONE DELLA MISURA ALTERNATIVA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE PER CONDANNATI TOSSICODIPENDENTI O ALCOLDIPENDENTI	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 19 -
DEFINIZIONE DELLE MANSIONI DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO PRESSO I TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA	- 19 -
ARTICOLO 3.....	- 20 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE	- 20 -
ARTICOLO 4.....	- 21 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	- 21 -
ARTICOLO 5.....	- 23 -
ABROGAZIONI.....	- 23 -
ARTICOLO 6.....	- 26 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 26 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2961
Titolo:	Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica:	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Maschio (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1635), reca disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Al Senato, il testo è stato assegnato alla 2^a Commissione (Giustizia), in sede redigente, che nel corso dell'esame, vi ha introdotto modificazioni, mediante l'approvazione di emendamenti non corredati di relazione tecnica.

Si evidenzia che, nel corso dell'esame al Senato, la Commissione Bilancio ha reso un parere non ostativo sul testo originario del provvedimento alla Commissione assegnataria del provvedimento in sede redigente¹, nonché un parere non ostativo sugli emendamenti approvati, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione del subemendamento 1.500/14, volta a prevedere che il trasferimento presso altra struttura idonea alla detenzione domiciliare, di cui all'articolo 1, comma 5 (ora comma 6), in presenza delle previste condizioni, potesse essere autorizzato non una sola volta, bensì per non più di due volte, ferma la durata del programma terapeutico². La Commissione Bilancio ha altresì espresso parere non ostativo, all'Assemblea, sul testo risultante dalle modificazioni introdotte dalla Commissione Giustizia, da cui risultava il recepimento della predetta condizione³.

¹ 521^a seduta (antimeridiana) del 18 febbraio 2026.

² 564^a seduta del 9 giugno 2026.

³ 565^a (antimeridiana) del 10 giugno 2026.

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia) che, nel corso dell'esame, non vi ha introdotto modificazioni.

Al momento della predisposizione del presente *dossier* non è stata trasmessa la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, che risulta ancora utilizzabile, e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Introduzione della misura alternativa della detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti

La norma, modificata nel corso dell'esame presso il Senato⁴, è costituita da un unico comma che introduce, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990⁵, i due nuovi articoli 94-*ter* e 94-*quater*, rispettivamente in materia di detenzione domiciliare e di definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti.

In particolare, il nuovo articolo 94-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 disciplina una specifica ipotesi di detenzione domiciliare applicabile, previa richiesta dell'interessato, ai soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti nei cui confronti debba essere eseguita una condanna a pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, entro i limiti di pena previsti dalla disposizione, qualora non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova. L'accesso alla misura è subordinato a un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale ovvero, nei casi consentiti, semiresidenziale (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 1).

La domanda di ammissione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della documentazione attestante la correlazione tra la condizione di dipendenza e il reato, del programma terapeutico e della valutazione relativa all'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza nonché all'idoneità del percorso riabilitativo. In caso di richiesta di prosecuzione di un programma già in corso, deve essere allegata anche la

⁴ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.500 [e relativi subemendamenti 1.500/7 (testo 2), 1.500/14/5^a Commissione, 1.500/15 e 1.500/20] e della proposta di coordinamento Coord. 1.

⁵ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

valutazione sul suo andamento e sulla sua idoneità ai fini del recupero e della risocializzazione del condannato (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 2).

La concessione della misura è subordinata alla valutazione del tribunale circa l'idoneità del programma a contribuire al concreto recupero del richiedente e a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati, con previsione di specifiche prescrizioni concernenti le modalità di esecuzione del programma (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 3).

Il nuovo articolo istituisce, inoltre, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, una commissione centrale che si avvale, tra le altre, di professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati e che è incaricata di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla misura, compresa l'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcolodipendenza e l'idoneità del programma terapeutico, e di assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, la disciplina della composizione e del funzionamento della commissione e prevedendo che i relativi componenti operino senza compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. È altresì previsto che le unità dei servizi pubblici per le dipendenze chiamate a svolgere le previste valutazioni ai fini dell'ammissione alla misura e della prosecuzione del programma terapeutico operino in composizione integrata da un componente incaricato dall'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio e, ove opportuno, da un ulteriore componente incaricato dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 4).

Vengono inoltre regolati gli obblighi di monitoraggio del percorso terapeutico, prevedendo la trasmissione di relazioni semestrali e finali da parte della struttura e dell'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'obbligo di segnalazione immediata delle eventuali violazioni (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 5).

È inoltre disciplinata la revoca della detenzione domiciliare in caso di esito negativo del programma o di violazione delle prescrizioni, con la possibilità, in presenza di specifiche condizioni, di autorizzare per non più di due volte il trasferimento presso altra struttura terapeutica, ferma la durata del programma terapeutico. La revoca è altresì disposta nei casi di cui all'articolo 47-*ter*, commi 6 e 9, della legge n. 354 del 1975⁶, concernenti, rispettivamente, il comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura e la condanna per evasione dalla detenzione domiciliare; in tali casi la pena residua non può essere sostituita con altra misura (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 6).

⁶ Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

In caso di esito positivo del programma, il magistrato di sorveglianza può disporre, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche quando la pena residua supera i limiti previsti dagli articoli 47 e 47-*ter* della legge n. 354 del 1975, purché non ecceda i limiti massimi individuati dalla nuova disciplina, prevedendo verifiche periodiche sull'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche e la revoca delle misure alternative in caso di sopravvenuta nuova condizione di dipendenza (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 7).

Per quanto non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, concernenti l'affidamento in prova in casi particolari, e dell'articolo 47-*ter* della legge n. 354 del 1975, concernenti la detenzione domiciliare (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 8).

Per quanto concerne, invece, il nuovo articolo 94-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, esso disciplina la definizione anticipata del processo finalizzata a consentire l'accesso alla detenzione domiciliare prevista dall'articolo 94-*ter*. A tal fine, l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda proseguire o intraprendere un programma terapeutico può chiedere l'applicazione di una pena detentiva nella misura e con le modalità esecutive indicate dall'articolo 94-*ter*, allegando, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di voler proseguire o intraprendere il programma terapeutico. Qualora la richiesta sia ammissibile, il giudice concede all'imputato un termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione prevista dall'articolo 94-*ter*, sospendendo nel frattempo i termini di durata della custodia cautelare. Qualora non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero presti il consenso alla richiesta, sussistano gli ulteriori presupposti previsti dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale e ricorrano le condizioni richieste dall'articolo 94-*ter*, il giudice applica la pena concordata e ne autorizza l'esecuzione secondo le modalità indicate nel programma terapeutico. Le disposizioni del nuovo articolo non si applicano se si procede per uno dei reati indicati dall'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale ovvero nei confronti di coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi i due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Vengono inoltre individuati i casi di esclusione dell'istituto e richiama, in quanto compatibili, talune disposizioni del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (comma 1, capoverso 94-*quater*, comma 1).

Qualora l'imputato sia sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il giudice applica la misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalità previste dall'articolo 94-*ter*, anche in deroga all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica in esame, concernente i provvedimenti restrittivi nei confronti

dei tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici (comma 1, capoverso 94-*quater*, comma 2).

L'articolo disciplina inoltre la fase esecutiva della sentenza, prevedendo che il pubblico ministero trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, entro quarantacinque giorni, applica la misura alternativa, salvo che sopravvengano ragioni ostative che determinino la revoca dell'autorizzazione alla detenzione domiciliare, regolando altresì le forme di impugnazione dei relativi provvedimenti, la permanenza del condannato nello stato detentivo fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e le competenze del magistrato di sorveglianza in ordine agli adempimenti concernenti la detenzione domiciliare (comma 1, capoverso 94-*quater*, comma 3).

È infine previsto che, qualora il giudice pronunci sentenza ai sensi dell'articolo 444 (Applicazione della pena su richiesta), comma 2, del codice di procedura penale e l'imputato tossicodipendente o alcolodipendente chieda di intraprendere il programma terapeutico, il giudice, ricorrendone le condizioni, autorizzi il programma secondo le modalità previste dall'articolo in esame, applicandosi anche in tal caso la disciplina della fase esecutiva di cui al comma 3 (comma 1, capoverso 94-*quater*, comma 4).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, con riferimento al nuovo articolo 94-*ter*, nel ribadire il contenuto della norma, evidenzia, in relazione al comma 1, che i detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti rappresentano una percentuale significativa della popolazione carceraria e che l'assistenza sanitaria per i detenuti tossicodipendenti è garantita dalle Aziende Sanitarie territoriali e dai 154 Servizi/ *Équipe* per le Dipendenze presenti all'interno dei 189 istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. Ai fini della stima dell'ordine di grandezza del numero dei condannati potenzialmente interessati dalla presente previsione normativa, viene evidenziato che, alla data del 31 dicembre 2024, risultavano presenti all'interno delle strutture penitenziarie italiane 19.755 detenuti con la sola tossicodipendenza, pari al 31,93 per cento della popolazione carceraria complessiva (61.861). Confrontando i dati relativi all'anno precedente (2023), si registra un incremento percentuale del 3 cento, superiore rispetto alla variazione più contenuta, pari a poco meno del 2 cento, rilevata tra il 2022 e il 2024.

La relazione tecnica riporta, a titolo esemplificativo, nel prospetto riepilogativo che segue, i dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica (in color celeste), sulla base dei quali sono state calcolate le proiezioni (in colore verde) relative al numero di soggetti potenzialmente destinatari della misura prevista dal presente provvedimento, per ciascun anno del triennio 2022-2024. Nel caso di specie, appare

congruo, secondo la relazione tecnica, prendere in considerazione la media triennale della proiezione dei detenuti tossicodipendenti condannati, anche con pena residua non superiore a otto anni (o quattro anni in caso di reati rientranti nell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975), pari a circa 10.811 unità annue.

anno	detenuti presenti A	detenuti presenti in attesa di giudizio B	detenuti presenti con pena inflitta/ residua C	detenuti presenti tossico dipendenti D	% presenze detenuti tossico dipendenti su presenze totali E	proiezione delle presenze di detenuti tossico dipendenti in proporzione ai detenuti con pena inflitta (E*C) F	per pena residua											proiezione delle presenze di detenuti tossico dipendenti in proporzione ai detenuti con pena inflitta/pena residua < 8 anni (tenuto conto di 3/5 del numero dei detenuti con pena da 5 a 10 anni) I
							< 10 anni					> 10 anni					totale	
							da 0 a 1	da 1 a 2	da 2 a 3	da 3 a 5	da 5 a 10	%	da 10 a 20	oltre 20	ergastolo	%		
2022	56.196	15.927	40.269	16.845	29,98%	12.071	7.259	7.311	6.183	8.110	6.536	87,91%	2.557	457	1.856	12,09%	40.269	9.827
2023	60.166	15.992	44.174	17.405	28,93%	12.779	7.648	8.201	6.831	9.133	7.314	88,57%	2.698	483	1.866	11,43%	44.174	10.472
2024	61.861	15.629	46.232	19.755	31,93%	14.764	8.087	8.422	7.171	9.762	7.594	88,76%	2.856	450	1.890	11,24%	46.232	12.135

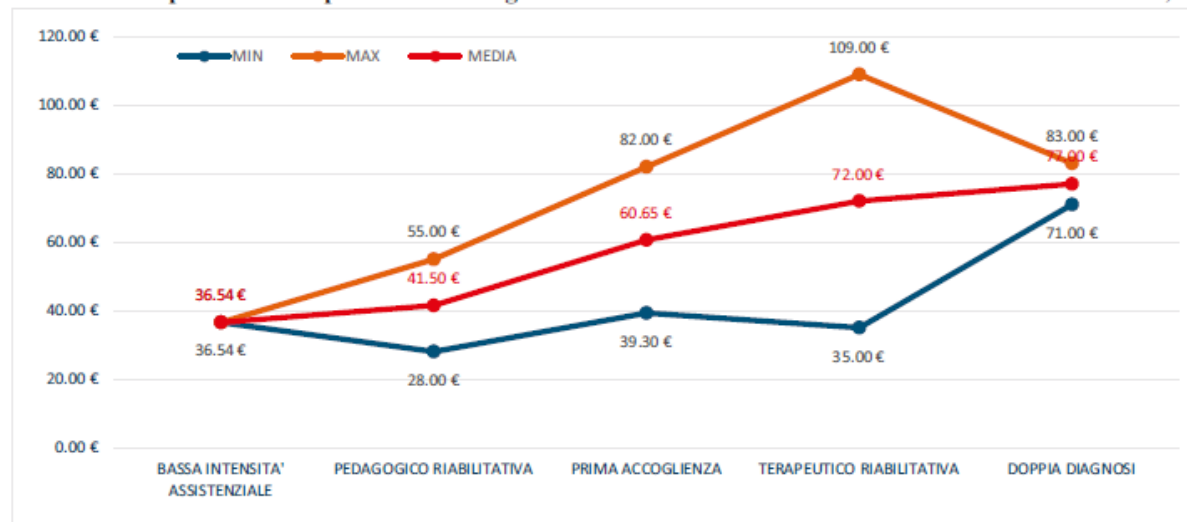
Per quanto riguarda i detenuti alcolodipendenti, la relazione tecnica rileva una difficoltà operativa nel reperimento di dati specifici, in quanto le rilevazioni disponibili si riferiscono al numero complessivo di consumatori di alcol, includendo anche soggetti non detenuti. Ai fini della stima dei potenziali destinatari delle misure previste dal provvedimento, è stato quindi assunto come parametro di riferimento il numero totale di alcolodipendenti presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale nell'anno 2022, pari a 62.866 unità, come pubblicato il 18 aprile 2024 sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, nella sezione dedicata alle dipendenze da alcol. In via prudenziale, la relazione tecnica considera una percentuale del 10 per cento dell'intera platea dei soggetti alcolodipendenti, ottenendo un valore indicativo di circa 6.286 soggetti da considerare come detenuti alcolodipendenti. Si ipotizza che i 3/5 dei 6.286 soggetti, pari quindi a circa 3.772, possano essere destinati alle misure disposte nel disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 94-*ter*, introdotto dal presente provvedimento, la relazione tecnica sottolinea che esso garantisce che solo i detenuti realmente motivati e idonei possano accedere alla misura, migliorando l'efficacia del trattamento, tant'è che la commissione *de qua* è chiamata a pronunciarsi altresì sulla richiesta di prosecuzione del programma, qualora questo sia già in corso, circa l'idoneità dello stesso ai fini di recupero e risocializzazione del condannato.

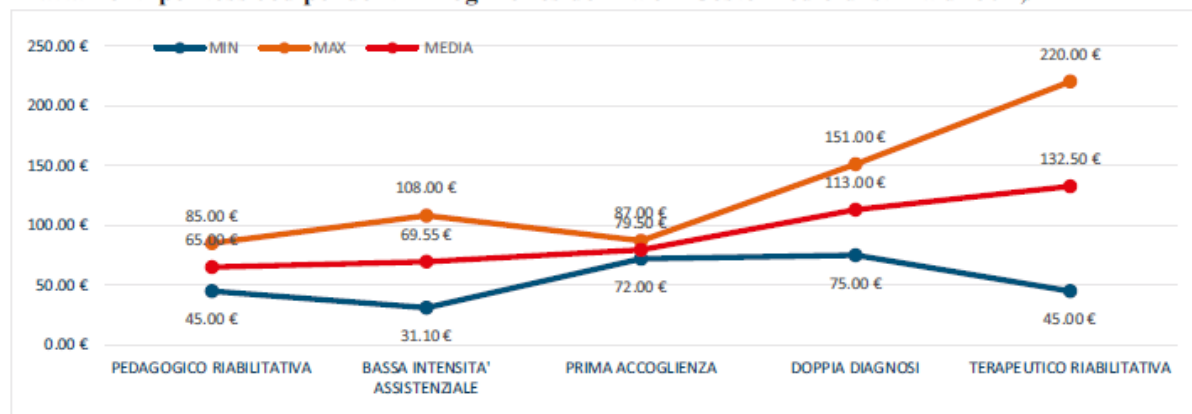
Al fine di valutare la capacità ricettiva nazionale e i costi associati ai servizi erogati nel percorso riabilitativo da parte delle comunità terapeutiche e dalle strutture di accoglienza accreditate, la relazione tecnica riporta che sono stati attenzionati i dati (aggiornati a luglio 2022) pubblicati sul sito del Dipartimento per le politiche antidroga e le altre dipendenze, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dall'analisi è emerso che dei 13.276 posti letto presenti in Italia, il 97,51 per cento è gestito in regime privato, i residuali posti letto sono gestiti in regime pubblico o misto.

Sempre sulla base delle rilevazioni effettuate dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle comunità terapeutiche e le strutture di accoglienza accreditate in Italia, la relazione tecnica riporta le seguenti rappresentazioni grafiche dei costi minimi (azzurro), massimi (arancio) e la relativa media (rosso) dei servizi maggiormente aderenti al percorso terapeutico riabilitativo per la tossicodipendenza e alcolodipendenza, erogati dalle strutture in regime residenziale e semiresidenziale.

Trattamenti per tossicodipendenti * Regime semiresidenziale * Costo medio di stima € 57,54

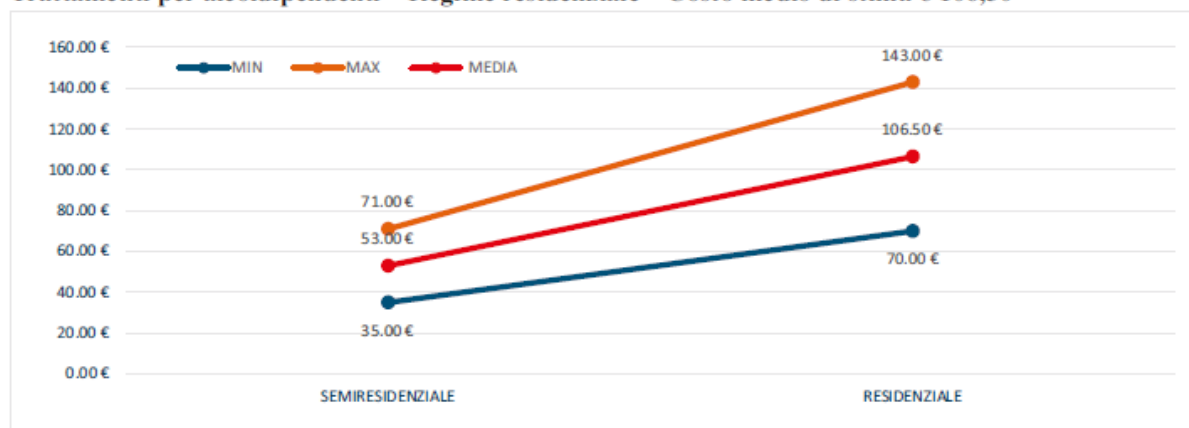


Trattamenti per tossicodipendenti * Regime residenziale * Costo medio di stima di € 91,91



Trattamenti per alcoldependenti * Regime semiresidenziale * Costo medio di stima € 53,00

Trattamenti per alcoldependenti * Regime residenziale * Costo medio di stima € 106,50



La relazione tecnica afferma che, per determinare in via prudentiale il costo medio annuo è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari (2 per cento del numero medio di detenuti condannati tossicodipendenti e alcoldependenti), una durata del trattamento terapeutico riabilitativo pari a 365 giorni e il costo medio residenziale come individuati sopra e di cui si riporta il seguente prospetto riepilogativo per un onere pari a euro 10.234.042 annui (al quale verranno poi sommati gli oneri di cui al nuovo articolo 94-*quater* relativi ai soggetti imputati tossicodipendenti o alcoldependenti):

Stima degli oneri relativi alle misure dell'articolo 1 DDL - Art. 94-ter DPR 309/1990 Detenzione domiciliare in casi particolari					
Tipologia di detenuti	Platea dei destinatari delle misure del decreto	N. soggetti richiedenti (2%)	Costo medio giornaliero residenziale	N.giornate	Onere complessivo annuo
n. Detenuti medi tossicodipendenti condannati	10.811	217	€ 91,91	365	7.279.732
n. Detenuti medi alcoldependenti	3.772	76	€ 106,50	365	2.954.310
Totale					10.234.042

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 94-*ter* [ora comma 4], la relazione tecnica evidenzia che la partecipazione ai lavori della commissione, in qualità di componente, non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o emolumento comunque denominato e pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le verifiche d'idoneità del programma terapeutico iniziale proposto e per i programmi che sono da espletarsi in prosecuzione perché già approvati nell'ambito di altra misura alternativa, di cui al comma 2, sono effettuate dalle competenti unità dei servizi pubblici per le tossicodipendenze che operano in composizione integrata da un componente incaricato

dall'Ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio e da un componente incaricato dal locale provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Al riguardo la relazione tecnica rappresenta che tali attività sono riconducibili agli adempimenti lavorativi ordinariamente svolti dalle già menzionate unità di personale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per compensi o indennità.

Quanto ai commi 4, 5, 6 e 7, la relazione tecnica – dopo aver affermato che il comma 4 [ora comma 5] permette un monitoraggio continuo e puntuale del percorso riabilitativo del detenuto, che il comma 6 [ora comma 7] favorisce il reinserimento sociale dei detenuti e riduce il rischio di recidiva e che il comma 7 [ora comma 8] stabilisce l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 94 (cioè, dell'affidamento in prova come misura speciale) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, in quanto compatibili per garantire un'omogeneità di trattamento normativo e un'applicabilità conforme delle misure, rappresenta che gli adempimenti collegati alle attività da essi previste, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riferimento al nuovo articolo 94-quater, nel ribadire il contenuto, la relazione tecnica sottolinea, con particolare riferimento al comma 1, che esso prevede una forma di cosiddetto “patteggiamento” (applicazione della pena su richiesta e consenso delle parti) speciale, che interviene solo nei casi da esso previsti e allorché una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze, non supera otto anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero quattro anni se si procede per uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. Questo meccanismo del tutto innovativo nel panorama processuale si fonda essenzialmente sulla modalità esecutiva della pena che consiste proprio nel trattamento riabilitativo residenziale e offre quindi una possibilità di recupero anche durante il processo, riducendo il sovraffollamento carcerario.

La relazione tecnica afferma che si è proceduto anche in questo caso ad una ricostruzione della platea dei possibili beneficiari della misura, che in via prudenziale si stima in media in 8.173 soggetti entrati dalla libertà sia tossicodipendenti che alcolodipendenti - stante l'impossibilità di distinguere in maniera netta il numero dei tossicodipendenti da quello degli alcolodipendenti come già precisato nell'analisi dell'articolo 94-ter - partendo dai dati resi disponibili dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e rappresentati nel prospetto che segue:

flusso semestrale	entrati dalla libertà A	entrati dalla libertà tossicodipendenti- alcoldipendenti B	% entrati dalla libertà tossicodipendenti- alcoldipendenti su totale entrati dalla libertà C	proiezione del flusso entrati dalla libertà per semestre D
2° sem. 2022	19.537	8.052	41,21%	8.173
2° sem. 2023	20.962	8.278	39,49%	
2° sem. 2024	21.100	8.190	38,82%	

La relazione tecnica afferma che per la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 94-*quater* del DPR n. 309 del 1990 vengono utilizzati in via prudenziale gli stessi parametri e criteri indicati per calcolare gli oneri di cui al citato articolo 94-*ter* relativi agli alcoldipendenti per i motivi sopra illustrati (costo medio unitario giornaliero più elevato di 106,50 euro), determinando un onere annuo pari a euro 6.375.090, come riprodotto nel prospetto successivo:

Stima degli oneri relativi alle misure dell'articolo 1 DDL -Art. 94- <i>quater</i> DPR 309/1990 Definizione anticipata del processo con finalità di recupero tossicodipendenti e alcoldipendenti					
Tipologia	Platea dei destinatari delle misure del decreto	N. soggetti richiedenti (2%)	Costo medio giornaliero residenziale	N.giornate	Onere complessivo annuo
n. Imputati medi tossicodipendenti e alcoldipendenti	8.173	164	€ 106,50	365	6.375.090
Totale					6.375.090

Pertanto, l'onere complessivo determinato dall'articolo 1 del presente provvedimento (nuovi articoli 94-*ter* e 94-*quater* introdotti al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), relativo a circa 457 posti letto presso le strutture di cui al comma 2 dell'articolo 94-*ter*, è – secondo la relazione tecnica – di euro 16.609.132 annui, a decorrere dall'anno 2026 come di seguito rappresentato:

Stima degli oneri relativi alle misure dell'articolo 1 del DDL - Art. 94- <i>ter</i> e 94- <i>quater</i> DPR 309/1990		
Riferimenti normativi	Onere complessivo annuo	Decorrenza
Art. 94- <i>ter</i>	10.234.042	a decorrere dal 2026
Art. 94- <i>quater</i>	6.375.090	
Totale onere	16.609.132	

La relazione tecnica riporta infine che, in sede di attuazione dell'intervento normativo, al fine di quantificare in misura prudenziale gli oneri sopra rappresentati, è stato ipotizzato di calcolare in cifra arrotondata 500 posti letto da considerare aggiuntivi rispetto al più ampio

sistema ricettivo sanitario, al costo medio unitario giornaliero più elevato di 106,50 euro per un trattamento terapeutico riabilitativo pari a 365 giorni, determinando un onere complessivo pari a 19.436.250 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il **Governo** ha depositato una Nota contenente elementi di risposta ai rilievi formulati⁷, in particolare rappresentando che, al fine di mitigare possibili effetti di sovrastima dei soggetti interessati dalle nuove disposizioni, si è ritenuto opportuno riferire al triennio precedente le stime utilizzate ai fini delle quantificazioni, così da garantire un adeguato livello di prudenzialità seppur in presenza di dati variabili e disomogenei. Ha pertanto confermato la congruità delle stime calcolate su una popolazione media di 10.811 unità annue di detenuti tossicodipendenti condannati (triennio di riferimento 2022-2024) in luogo dei 12.135 del solo anno 2024.

In merito alla modalità di stima della platea degli alcoldipendenti, il Governo ha rappresentato che già nelle premesse era stata evidenziata la difficoltà di reperire dati attendibili anche alla luce di approfondite ricerche su specifiche banche dati e in particolare su quella dell'Istituto superiore di Sanità. Peraltro, i dati presi a parametro per la stima della platea dei beneficiari della misura proposta nel disegno di legge risultano pressoché identici a quelli riportati nel *report* predisposto dall'Osservatorio Nazionale Alcool del medesimo Istituto (ONA - ISS). Infatti, come asserito dal citato Osservatorio, l'accesso al trattamento per le persone con consumo dannoso di alcool e disturbo di uso da alcool (DUA) rimane molto basso e varia da meno dell'1 per cento a non più del 14 per cento in tutti i Paesi in cui questi dati sono disponibili; in Italia risulta in media pari a circa il 7 per cento dei pazienti che necessitano di trattamento terapeutico, presi in carico dai servizi territoriali. Il Governo ritiene, pertanto, che la stima compiuta sia coerente con i dati riportati dal citato Osservatorio.

Il Governo ha inoltre rappresentato che la percentuale del 2 per cento è frutto di un'analisi ponderata dei possibili fruitori, sottolineando che una parte di soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti è già destinataria di misure alternative alla detenzione o trattamento riabilitativo terapeutico in strutture esistenti a carattere residenziale e semiresidenziale, dove tali soggetti proseguiranno i programmi già intrapresi. Si ritiene, infatti, che la misura del 2 per cento rappresenti una percentuale aggiuntiva rispetto al numero di soggetti come sopra individuati e coerente con quanti potranno richiedere verosimilmente l'applicazione.

Per quanto riguarda la durata del trattamento di 365 giorni, il Governo ha confermato che la stessa corrisponde ad una permanenza media nelle strutture residenziali o semiresidenziali ai fini riabilitativi, che risulta in linea con i programmi di recupero avviati nel medio termine e che devono essere valutati nel corso del percorso riabilitativo dei soggetti interessati dalla misura. La durata del trattamento non è determinabile a priori, ma necessita di un costante monitoraggio nel tempo da parte dei soggetti competenti all'attuazione delle misure alternative, potendo essere rinnovata, sostituita o addirittura interrotta. Con riferimento alla durata del trattamento di sei mesi per gli imputati, il Governo ha confermato quanto già affermato per i detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti condannati, evidenziando che la minore durata del periodo di permanenza è dovuto al fatto che tali soggetti sono in attesa di un giudizio definitivo connesso al loro *status*

⁷ 521^a seduta (antimeridiana) del 18 febbraio 2026.

giudiziario e che il decorso temporale è stato rapportato alla durata media delle indagini preliminari, che si concluderanno con un provvedimento basato sull'esito del programma assegnato che potrà proseguire nella veste di detenuti condannati ovvero sospendersi per altra misura alternativa ritenuta più efficace per il percorso di reinserimento e riabilitazione.

Con riferimento al comma 3 [ora comma 4] dell'articolo 94-*ter*, della legge n. 309 del 1990, che prevede l'istituzione di una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, per garantire l'uniformità dei metodi di accertamento a livello nazionale, attraverso l'elaborazione di linee guida, il Governo ha confermato l'assenza di oneri a carico del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze per l'attività di supporto ai lavori della commissione, in quanto rientrante nelle ordinarie attività e, quindi, attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La Commissione Bilancio ha dunque approvato la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore⁸.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁹, introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990¹⁰ gli articoli 94-*ter* e 94-*quater*, rispettivamente in materia di detenzione domiciliare e di definizione anticipata del processo con finalità di recupero di persone tossicodipendenti o alcolodipendenti.

In particolare, l'articolo 94-*ter* disciplina una specifica ipotesi di detenzione domiciliare applicabile, previa richiesta dell'interessato, ai soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti nei cui confronti debba essere eseguita una condanna a pena detentiva entro i limiti previsti dalla disposizione, qualora non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova. L'accesso o la prosecuzione della misura sono subordinati a un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o, nei casi consentiti, semiresidenziale (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 1), alla presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 2) e alla valutazione del tribunale circa l'idoneità del programma a contribuire al recupero del richiedente e a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati, con previsione di specifiche prescrizioni concernenti le modalità di esecuzione

⁸ 521ª seduta (antimeridiana) del 18 febbraio 2026.

⁹ Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.500 [e relativi subemendamenti 1.500/7 (testo 2), 1.500/14/5ª Commissione, 1.500/15 e 1.500/20] e della proposta di coordinamento Coord. 1.

¹⁰ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

del programma (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 3). Il medesimo articolo istituisce, presso il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione centrale incaricata di elaborare linee guida relative ai metodi di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla misura e di assicurarne l'uniforme applicazione a livello nazionale, disciplinando altresì la composizione integrata delle unità dei servizi pubblici per le dipendenze chiamate a svolgere le previste valutazioni ai fini dell'ammissione alla misura e della prosecuzione del programma terapeutico (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 4). Sono inoltre disciplinati gli obblighi di monitoraggio del percorso terapeutico (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 5), le ipotesi e le modalità di revoca della misura, nonché il trasferimento presso altra struttura terapeutica, per non più di due volte, in presenza delle condizioni previste, ferma la durata del programma terapeutico (comma 6). In caso di esito positivo del programma, il magistrato di sorveglianza può disporre, previa rideterminazione delle prescrizioni, ai fini del reinserimento sociale, l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare anche oltre gli ordinari limiti di pena residua previsti dagli articoli 47 e 47-*ter* della legge n. 354 del 1975¹¹, purché entro i limiti stabiliti dalla nuova disciplina (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 7). Per quanto non diversamente disposto, è infine prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, concernenti l'affidamento in prova in casi particolari, e dell'articolo 47-*ter* della legge n. 354 del 1975, concernenti la detenzione domiciliare (comma 1, capoverso 94-*ter*, comma 8).

L'articolo 94-quater disciplina invece la definizione anticipata del processo finalizzata a consentire l'accesso alla detenzione domiciliare prevista dal predetto articolo 94-*ter*. A tal fine, l'imputato tossicodipendente o alcolodipendente che intenda intraprendere o proseguire un programma terapeutico può formulare apposita richiesta, subordinatamente alla produzione della documentazione prescritta e alla ricorrenza dei presupposti previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e dal medesimo articolo 94-*ter*; la disposizione disciplina altresì i casi di esclusione dell'istituto (comma 1, capoverso 94-*quater*, comma 1). È inoltre prevista,

¹¹ Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

nei confronti dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con le modalità stabilite dall'articolo 94-*ter*, anche in deroga all'articolo 89 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, concernente i provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (comma 1, capoverso 94-*quater*, comma 2). Sono quindi disciplinate la fase esecutiva della sentenza, le competenze del magistrato e del tribunale di sorveglianza e le relative forme di impugnazione (comma 1, capoverso 94-*quater*, comma 3), nonché l'ipotesi in cui il programma terapeutico sia autorizzato contestualmente alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comma 1, capoverso 94-*quater*, comma 4).

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, fornisce i dati utilizzati ai fini della quantificazione, pari a 19.436.250 euro annui a decorrere dall'anno 2026, che sono stati confermati in una Nota depositata dal Governo durante l'esame del testo originario del provvedimento da parte della Commissione Bilancio del Senato.

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che i detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti rappresentano una quota significativa della popolazione carceraria – registrando nello specifico, per la componente dei soggetti affetti da sola tossicodipendenza, un incremento percentuale del 3 per cento tra il 2023 e il 2024, a fronte di una crescita complessiva di circa 3.000 presenze nel triennio 2022-2024 – e che l'assistenza sanitaria per i detenuti tossicodipendenti è assicurata dalle aziende sanitarie territoriali mediante i servizi per le dipendenze operanti negli istituti penitenziari.

Ai fini della quantificazione degli oneri relativi all'articolo 94-*ter*, la relazione tecnica assume quale platea teorica dei potenziali beneficiari una media annua di circa 10.811 detenuti tossicodipendenti condannati con pena rientrante nei limiti previsti dalla disposizione, ricavata dai dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Sezione Statistica relativi al triennio 2022-2024. Con riferimento ai detenuti alcolodipendenti, in assenza di dati specifici, la relazione tecnica assume quale parametro il numero complessivo degli alcolodipendenti presi in carico dal Servizio sanitario nazionale nel 2022, stimando in circa 3.772 unità la platea potenzialmente interessata dalle nuove misure. Per la determinazione dei suddetti oneri, la relazione tecnica utilizza i dati, aggiornati al luglio 2022, relativi alla capacità ricettiva delle comunità terapeutiche e delle strutture di accoglienza accreditate, evidenziando che il 97,51 per cento dei 13.276 posti letto disponibili è gestito in regime privato. Per determinare in via prudenziale il costo medio annuo, la relazione tecnica assume una platea pari al 2 per cento dei potenziali beneficiari e una durata del trattamento di 365 giorni, applicando i costi medi giornalieri del regime residenziale, individuati sulla base delle rilevazioni relative ai servizi maggiormente aderenti al percorso terapeutico-riabilitativo per la tossicodipendenza e

l'alcoldipendenza (bassa intensità assistenziale, pedagogico-riabilitativa, prima accoglienza, terapeutico-riabilitativa e doppia diagnosi), pari a euro 91,91 per i tossicodipendenti e a euro 106,50 per gli alcoldipendenti, determinando così un onere annuo di euro 10.234.042 per l'attuazione dell'articolo 94-*ter*. Con riferimento al comma 3 [ora comma 4] del nuovo articolo 94-*ter*, la relazione tecnica precisa che la partecipazione alla commissione centrale non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi o altri emolumenti e che, pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto alle verifiche di competenza delle unità dei servizi pubblici per le dipendenze operanti in composizione integrata, essa afferma che le stesse rientrano nelle ordinarie attività istituzionali del personale interessato e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per compensi o indennità.

Con riguardo ai restanti commi dell'articolo 94-*ter*, la relazione tecnica rappresenta che gli adempimenti previsti possono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al nuovo articolo 94-*quater*, la relazione tecnica evidenzia che esso introduce una speciale forma di cosiddetto "patteggiamento" (applicazione della pena su richiesta e consenso delle parti), finalizzata a consentire agli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti di chiedere l'applicazione della pena detentiva in regime domiciliare nella misura e con le modalità previste al comma 1 del citato articolo 94-*ter* per proseguire o intraprendere un programma terapeutico. Ai fini della quantificazione degli oneri, essa stima in via prudenziale una platea media di 8.173 imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti entrati dalla libertà e applica i medesimi criteri di calcolo utilizzati per l'articolo 94-*ter*, assumendo il costo medio unitario giornaliero di euro 106,50 e determinando un onere annuo pari a euro 6.375.090.

La relazione tecnica quantifica pertanto in euro 16.609.132 annui l'onere derivante complessivamente dall'introduzione dei nuovi articoli 94-*ter* e 94-*quater*, corrispondente a 457 posti letto. In via prudenziale, ai fini dell'attuazione della misura, l'onere è infine rideterminato assumendo un contingente di 500 posti letto aggiuntivi rispetto al più ampio sistema ricettivo sanitario e un costo unitario giornaliero di euro 106,50 per 365 giorni, per un onere complessivo pari a euro 19.436.250 annui a decorrere dal 2026.

Al riguardo, si osserva che la stima dei destinatari effettivi della misura di cui all'articolo 94-*ter*, determinata in via forfettaria dalla relazione tecnica nella misura del 2 per cento della platea teorica, è valorizzata sulla base dei costi medi dei trattamenti residenziali per tossicodipendenti pari a 91,91 euro, calcolati dalla relazione tecnica quale media aritmetica semplice delle tariffe relative a cinque differenti tipologie di prestazioni assistenziali (bassa intensità assistenziale, pedagogico-riabilitativa, prima accoglienza, terapeutico-riabilitativa e doppia diagnosi). In proposito, pur considerando l'allineamento prudenziale di tale onere, operato dalla relazione tecnica, al livello più elevato del costo medio indicato per gli alcoldipendenti, pari a 106,50 euro, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla

rappresentatività di tale costo medio rispetto all'effettiva distribuzione dei beneficiari tra le diverse tipologie di trattamento considerate dalla relazione tecnica, che presentano tariffe sensibilmente differenziate, atteso che, qualora i soggetti ammessi alla misura risultassero concentrati prevalentemente nei percorsi terapeutici caratterizzati da tariffe più elevate (in particolare, i trattamenti con finalità terapeutico-riabilitativa), la media aritmetica ponderata risulterebbe superiore alla media aritmetica semplice assunta dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere.

Sotto il medesimo profilo della definizione della platea dei destinatari, si rileva inoltre un'asimmetria metodologica tra la stima relativa ai tossicodipendenti e quella concernente gli alcolodipendenti. Mentre, per i primi, la platea dei potenziali beneficiari è stata individuata applicando la quota dei 3/5 ai soggetti detenuti con pena residua compresa tra cinque e dieci anni, in considerazione del fatto che la misura si applica fino a otto anni di pena residua, per i secondi tale quota è stata applicata all'intero universo stimato dei detenuti alcolodipendenti. Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la congruità del criterio adottato per la quantificazione della platea degli alcolodipendenti, considerato che il ricorso ad un parametro diverso da quello basato sulle fasce di pena, utilizzato per i tossicodipendenti, determina una platea stimata più contenuta e, conseguentemente, una riduzione dell'onere teorico riferibile a tale categoria.

Inoltre, con riferimento all'affermazione della relazione tecnica secondo cui le attività demandate alle competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze, operanti in composizione integrata (da un componente incaricato dall'Ufficio esecuzione penale esterna competente per territorio e da un componente incaricato dal locale provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria), non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per compensi o indennità, andrebbe confermato che lo svolgimento delle attività derivanti dal presente provvedimento, per quanto rientranti tra i compiti già svolti in linea di massima dalle competenti unità dei servizi pubblici per le dipendenze e degli ulteriori componenti delle unità operanti in composizione integrata, non sia

suscettibile di determinare un aggravio di oneri per effetto della più ampia platea dei soggetti beneficiari del programma terapeutico riabilitativo.

ARTICOLO 2

Definizione delle mansioni dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che, nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello vengano impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure concernenti la detenzione domiciliare in casi particolari di cui all'articolo 94-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990¹², introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento.

La norma in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato¹³, la rappresentante del **Governo** ha evidenziato che, dal punto di vista finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'ampliamento delle attività degli addetti all'ufficio per il processo previsto nel presente emendamento potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziata a legislazione vigente in relazione all'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2022¹⁴.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che, nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello vengano impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati nelle valutazioni necessarie alla tempestiva applicazione delle misure concernenti la detenzione domiciliare in casi particolari di cui

¹² Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

¹³ 564ª seduta del 9 giugno 2026.

¹⁴ Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. La citata disposizione attribuisce all'ufficio per il processo penale, costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello, compiti di supporto e assistenza ai magistrati.

all'articolo 94-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990¹⁵, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento.

Si rammenta che nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, la rappresentante del Governo ha evidenziato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'ampliamento delle attività degli addetti all'ufficio per il processo previsto nel presente emendamento potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziata a legislazione vigente in relazione all'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2022¹⁶.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, nel corso dell'esame al Senato, circa la neutralità finanziaria della norma in esame.

ARTICOLO 3

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale

La norma novella l'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, concernente la disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, al fine di adeguarne le previsioni ai requisiti per l'accesso alla misura della detenzione domiciliare di cui al nuovo articolo 94-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990¹⁷, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

- viene prevista la sospensione dell'esecuzione della pena anche quando la pena detentiva da eseguire, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore a otto anni, nei casi di cui all'articolo 94-*ter* [comma 1, lettera *a*]);
- la misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 94-*ter* viene inserita tra quelle che il condannato può chiedere a seguito della sospensione dell'esecuzione [comma 1, lettera *b*]);
- nei casi di cui all'articolo 94-*ter*, viene previsto che il pubblico ministero emetta l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmetta senza ritardo, unitamente al programma terapeutico previsto dal medesimo articolo, al magistrato di sorveglianza, il quale provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura [comma 1, lettera *c*]).

¹⁵ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

¹⁶ Recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

¹⁷ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, stante il carattere ordinamentale delle stesse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, al fine di adeguarne le previsioni ai requisiti per l'accesso alla misura della detenzione domiciliare di cui al nuovo articolo 94-*ter*¹⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990¹⁹, introduce, nei casi di cui al medesimo articolo 94-*ter*, un'ulteriore ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena, qualora la pena detentiva da eseguire, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore a otto anni, nonché inserisce la medesima detenzione domiciliare tra le misure richiedibili dal condannato a seguito della sospensione dell'esecuzione [comma 1, lettere *a*) e *b*)]. Prevede inoltre che, nei casi di cui all'articolo 94-*ter*, il pubblico ministero emetta l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione e li trasmetta senza ritardo, unitamente al programma terapeutico, al magistrato di sorveglianza, che provvede entro quarantacinque giorni all'eventuale applicazione della misura [comma 1, lettera *c*)].

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4

Disposizioni transitorie

La norma dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 94-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990²⁰, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, ad eccezione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, può formulare, nella prima

¹⁸ Cfr. articolo 1 del provvedimento in esame.

¹⁹ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

²⁰ Recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

udienza utile successiva alla predetta data, la richiesta di cui al medesimo articolo 94-*quater* di applicazione della pena con esecuzione della stessa secondo le modalità previste dall'articolo 94-*ter* del medesimo decreto, anch'esso introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame. La medesima richiesta può essere formulata anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia già decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale. Su istanza dell'imputato, che fornisca elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a 45 giorni per valutare l'opportunità di formulare la richiesta. Durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, rileva che la norma prevede che le nuove disposizioni di cui all'articolo 94-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990²¹ relative al patteggiamento della pena per poter svolgere un programma terapeutico e riabilitativo si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, a esclusione di quelli per i quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado, consentendo, in via immediata, la presentazione di richieste di accesso alla detenzione domiciliare in primo grado e al di là della scadenza dei termini di cui all'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale²², subordinando la misura alla attestazione della condizione di tossicodipendenza e alcoldipendenza da parte dell'imputato in tempi brevi e all'idoneità del programma terapeutico.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone che la richiesta di applicazione della pena prevista dall'articolo 94-*quater* del decreto

²¹ Recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

²² Il citato articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale indica, come limite per la formulazione della richiesta di applicazione della pena:

- l'illustrazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e dei difensori in udienza preliminare (articoli. 421, comma 3, e 422, comma 3, del codice di procedura penale);
- l'apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo;
- entro i 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato;
- la stessa udienza in cui il giudice ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato ad un'integrazione probatoria.

del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990²³, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, finalizzata all'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 94-*ter*, anch'esso introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, possa essere formulata, dall'imputato, o dal suo difensore munito di procura speciale, nei procedimenti e nei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, ad eccezione di quelli nei quali sia stata pronunciata sentenza di primo grado. La medesima richiesta può essere formulata anche nei processi in corso di dibattimento nei quali, alla predetta data, sia già decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale²⁴. Su istanza dell'imputato, che fornisca elementi di prova in ordine alla propria condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza, il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a 45 giorni per valutare l'opportunità di formulare la richiesta. Durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma in esame si limita a disciplinare, con riferimento ai processi pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, termini e condizioni per la proposizione della richiesta di applicazione della pena di cui al nuovo articolo 94-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

ARTICOLO 5

Abrogazioni

Normativa vigente. L'articolo 8, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 92 del 2024²⁵ ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture private accreditate, nonché per potenziare i

²³ Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

²⁴ Il citato articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale indica, come limite per la formulazione della richiesta di applicazione della pena:

- l'illustrazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e dei difensori in udienza preliminare (articoli. 421, comma 3, e 422, comma 3, del codice di procedura penale);
- l'apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo;
- entro i 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato;
- la stessa udienza in cui il giudice ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato ad un'integrazione probatoria.

²⁵ Recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932²⁶. Le risorse sono ripartite con decreto interministeriale emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n.199 del 2010.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2010, nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 del medesimo articolo può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia²⁷, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma dispone l’abrogazione del comma 6-*bis* dell’articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture private accreditate, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Minori spese correnti												
Abrogazione dell’art. 8, c. 6- <i>bis</i> , del DL 92/2024 – accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0

²⁶ La Cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge n. 547 del 1932, come sostituito dall’articolo 44-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008 (Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie), è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero della giustizia, che attua l’obiettivo strategico di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato.

²⁷ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

pubblico o private accreditate (articolo 4, comma 1)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, evidenzia che con la norma in esame si prevede l'abrogazione del comma 6-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024, con la finalità di utilizzare, a copertura delle disposizioni del presente provvedimento, le risorse dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) [ora dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*)], posto che il medesimo provvedimento prevede misure più ampie e strutturali per potenziare la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti condannati a una pena detentiva, rispetto a quelle contenute nel citato decreto-legge.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone l'abrogazione del comma 6-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024²⁸, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture private accreditate, nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti.

La relazione tecnica riferisce che la norma di cui trattasi abroga il comma 6-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024, con la finalità di utilizzare le risorse dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, a parziale copertura delle disposizioni del presente provvedimento che prevedono misure più ampie e strutturali per potenziare la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti condannati a una pena detentiva, rispetto a quelle contenute nel citato decreto-legge.

Ciò stante, andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alla possibile permanenza delle esigenze di potenziamento dei servizi per le dipendenze operanti all'interno degli istituti penitenziari a custodia attenuata, a cui era in parte finalizzata la disposizione ora abrogata, considerato che la nuova misura di trattamento terapeutico presso strutture esterne risulta dimensionata, secondo la relazione tecnica riferita all'articolo 1, su una quota di destinatari stimata solo nel

²⁸ Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

2 per cento dei detenuti tossicodipendenti e alcolodipendenti potenzialmente interessati. In particolare, dovrebbe essere chiarito se il venir meno delle risorse di cui al citato comma 6-*bis* sia compatibile con il fabbisogno assistenziale residuo dei detenuti che non accederanno alla nuova misura e se siano stati valutati gli eventuali effetti del venir meno delle predette risorse sull'assetto organizzativo e finanziario dei servizi degli istituti penitenziari a custodia attenuata.

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato²⁹, istituiscono, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione pari a 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 5.000.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 6-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024³⁰, disposta dall'articolo 5 del provvedimento in esame [comma 1, lettera a)];
- quanto a 14.436.250 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione³¹ [comma 1, lettera b)].

Si fa presente che, sul testo della disposizione in esame di cui all'Atto Senato 1635 (articolo 5, comma 1), la 5ª Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo³².

Inoltre, con riferimento alle risorse del fondo istituito dalle norme in esame, è stabilito che:

- le medesime sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n.199 del 2010³³ (comma 2).

In proposito, si rammenta che il citato articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2010 dispone che nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza

²⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 5.100.

³⁰ Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

³¹ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

³² 521ª seduta (antimeridiana) del 18 febbraio 2026.

³³ Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- il Ministero della salute esercita il monitoraggio sul loro utilizzo al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto (comma 3).

È, infine, stabilito che, fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Istituzione di un fondo per la gestione professionale e sanitaria dei detenuti affetti da tossicodipendenza e alcolodipendenza mediante programma terapeutico socio-riabilitativo (articolo 5, comma 1)		19,4	19,4	19,4		19,4	19,4	19,4		19,4	19,4	19,4
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, della l. 190/2014 [articolo 5, comma 1, lettera b)]		14,4	14,4	14,4		14,4	14,4	14,4		14,4	14,4	14,4

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, oltre a ribadire il contenuto delle norme in esame, riferisce che l'attività di monitoraggio esercitato dal Ministero della salute consentirà la verifica costante in ordine alla congruità delle risorse finanziarie del fondo in ragione delle effettive esigenze, anche in vista di possibili integrazioni del fondo stesso, da attuare con successivi provvedimenti normativi di rifinanziamento.

Si rammenta che nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato³⁴, la rappresentante del **Governo** ha confermato la disponibilità delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dall'articolo 4 (ora articolo 5), a valere sulle disponibilità della cassa ammende, ai fini dell'attuazione del presente disegno di legge, e l'idoneità del monitoraggio demandato al Ministero della salute sull'utilizzo del fondo in oggetto ad assicurare il rispetto del limite di spesa autorizzato e a contenere l'onere nell'ambito delle somme stanziare.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame al Senato³⁵, istituiscono per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione pari a 19.436.250 euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede nei termini stabiliti dalle norme medesime (comma 1).

Inoltre, con riferimento alle risorse del predetto fondo, è stabilito che le medesime sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 199 del 2010³⁶ (comma 2) e che il Ministero della salute esercita il monitoraggio sul loro utilizzo al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto (comma 3). Le norme, fatto salvo quanto previsto al comma 1, recano, infine, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento in esame (comma 4).

La relazione tecnica riferisce che l'attività di monitoraggio esercitato dal Ministero della salute consentirà la verifica costante in ordine alla congruità delle risorse finanziarie del fondo in ragione delle effettive esigenze, anche in vista di possibili integrazioni del fondo stesso, da attuare con successivi provvedimenti normativi di rifinanziamento.

Si ricorda che la rappresentante del Governo, con una Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato, ha confermato la disponibilità delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dall'articolo 4 (ora articolo 5), a valere sulle disponibilità della cassa ammende, ai fini dell'attuazione del presente disegno di legge, e l'idoneità del monitoraggio demandato al Ministero della salute sull'utilizzo del fondo in oggetto ad assicurare il rispetto del limite di spesa autorizzato e a contenere l'onere nell'ambito delle somme stanziare.

Al riguardo, considerato che le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199, con una procedura analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 92 del

³⁴ 521^a seduta (antimeridiana) del 18 febbraio 2026.

³⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 5.100.

³⁶ Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

2024, per le risorse ivi stanziare e ora recuperate per finalità di copertura dall'articolo in esame (*cfr. infra*) a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 6-*bis*, disposta dal precedente articolo 5, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che le risorse oggetto di riparto sono comunque attinte dai capitoli di bilancio della Cassa ammende, come originariamente previsto dal medesimo comma 6-*bis*. Si tratta infatti di una precisazione che potrebbe risultare opportuna in considerazione del fatto che la Cassa ammende è un ente dotato di personalità giuridica, con un proprio bilancio di previsione e un proprio conto consuntivo, ai sensi dell'articolo 23 del DPCM n. 102 del 2017, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 547 del 1932, sulle cui risorse potrebbe risultare opportuno introdurre un vincolo di destinazione riferito alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, in luogo di quello originariamente previsto a copertura degli oneri di cui all'abrogato comma 6-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito all'attività di monitoraggio in capo al Ministero della salute, posto che la stessa è comunque assistita dalla clausola di invarianza di cui al comma 4 e tenuto conto degli elementi di informazione recati dalla relazione tecnica e dalla documentazione depositata dal Governo durante l'esame presso il Senato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo finalizzato all'attuazione del provvedimento, con una dotazione pari a 19.436.250 euro annui a decorrere dall'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a*), mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024, disposta dall'articolo 5 del disegno di legge in esame;

- quanto a 14.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), si fa presente che l'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024 ha autorizzato la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge n. 547 del 1932, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti.

Sul punto, si rammenta che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 1767³⁷ dello stato di previsione del Ministero della giustizia che presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al riguardo, si rileva che, secondo quanto risulta dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2026 presentato alla Camera dei deputati (C. 3006), sul predetto capitolo risultano variazioni in dipendenza di atti amministrativi in misura pari a 5 milioni di euro e, pertanto, previsioni assestate per il 2026 pari a 10 milioni di euro³⁸. Si evidenzia, peraltro, che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta, per l'anno in corso, un accantonamento, anch'esso in misura pari a 5 milioni di euro, e una disponibilità di competenza in egual misura³⁹. Al riguardo, appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla destinazione delle risorse in esame per l'anno in corso, ove si consideri, in particolare, che la presente disposizione prevede l'abrogazione dell'articolo 8, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 92 del 2024 e il conseguente utilizzo delle relative somme oggetto dell'autorizzazione medesima.

³⁷ Denominato "Spese per l'incremento dei posti disponibili per i detenuti tossicodipendenti nelle strutture accreditate e per il potenziamento dei servizi per le dipendenze negli istituti penitenziari"

³⁸ Le previsioni assestate a legislazione vigente sono invece pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

³⁹ In coerenza con quanto indicato nel disegno di legge di assestamento, per l'anno 2026 la banca dati riporta variazioni definitive di competenza pari a 5 milioni di euro e uno stanziamento definitivo pari a 10 milioni di euro.

Si segnala, in ogni caso, che, nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dall'articolo 5⁴⁰.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), si fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di bilancio, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028 e che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua una disponibilità di competenza per l'anno 2026 pari a 128.890.892 euro.

Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria anche per le annualità successive al 2026 e assicuri che dall'utilizzo delle stesse sia coerente con la programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

Infine, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni rispetto alla formulazione della disposizione.

⁴⁰ Si veda la seduta n. 521 del 18 febbraio 2026 della 5^a Commissione permanente del Senato della Repubblica.